

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano

SAF – Scuola di Alta Formazione Luigi Martino

Convegno del 16 gennaio 2012

Relatore: Dott. Francesco Nobili



OBIETTIVO

Rassegna dei principali strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa e dei relativi aspetti fiscali

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

Un'impresa può essere capitalizzata / finanziata principalmente ricorrendo a:


- 1) sottoscrizione di capitale sociale con eventuale sovrapprezzo (sottoscrizione di strumenti partecipativi);
- 2) concessione di finanziamenti da parte dei soci;
- 3) sottoscrizione di prestiti obbligazionari;
- 4) finanziamento bancario eventualmente garantito dai soci persone fisiche con depositi in denaro/titoli.

I soggetti che capitalizzano / finanziano l'impresa possono essere:

- persone fisiche (PF);
- società, in genere di capitali, del gruppo che assumono, ad esempio, una funzione di holding di partecipazione (HLD);
- banche e/o altri investitori.

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

- 1) Sottoscrizione del capitale sociale con eventuale sovrapprezzo



PRINCIPALI ASPETTI FISCALI DELLA CESSIONE DA PARTE DI PF:

- 1) Dalla cessione delle partecipazioni possono emergere plusvalenze;
- 1) La tassazione delle plusvalenze varia a seconda che le partecipazioni cedute siano qualificate o non qualificate. Una partecipazione (in una società non quotata) è qualificata se rappresenta una percentuale dei diritti di voto superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (art. 67, co. 1, lett. c), Tuir);

Part. Qualif.: tassazione del 49,72% della plusvalenza realizzata con applicazione delle aliquote Irpef.
Ipotizzando l'applicazione dell'aliquota marginale più elevata (43% circa), il carico fiscale sarebbe:
 $49,72\% \times 43\% = 21,38\%$

Part. Non Qualif.: tassazione del 100% della plusvalenza realizzata con applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50/20% (rispettivamente per le plusvalenze realizzate fino al 31.12.2011 e a partire dal 1.01.2012).

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

Considerazioni:

- 1) L'imposta sostitutiva del 12,50% si applica alle plusvalenze su partecipazioni non qualificate realizzate fino al 31.12.2011; con decorrenza 1.1.2012 trova applicazione l'imposta sostitutiva nella misura del 20% (art. 2, co. 6 e 9, D.L. 138/2011, nella L. 148/2011 – in seguito “Manovra di Ferragosto”).
- 2) Al fine di ridurre l'impatto derivante dall'aumento dell'imposta sostitutiva al 20%, è possibile assoggettare le plusvalenze su partecipazioni non qualificate maturate al 31.12.2011 all'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 2, co. 29-34, della Manovra di ferragosto). Per le modalità di esercizio dell'opzione si veda il D.M. 13 dicembre 2011.
- 3) È possibile rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni (riapertura dei termini con art. 7, co. 1, lett. t) e co. 2, lett. dd), dd-bis), ee), ff) e gg)) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011 C.M. 47/E del 24.10.2011):
 - le partecipazioni devono essere non quotate e devono essere possedute al 1.7.2011;
 - la perizia di stima del valore delle partecipazioni deve essere redatta e asseverata entro il 30.6.2012;
 - il versamento dell'intero ammontare ovvero della prima rata dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30.6.2012. Le rate successive (di importo pari alla prima rata) dovranno essere maggiorate degli interessi calcolati al tasso del 3% e versate, rispettivamente, entro il 1.07.2013 (atteso che il 30.06.2013 cade di domenica) ed entro il 30.06.2014;
 - l'imposta sostitutiva è pari al 2% o al 4% (rispettivamente per partecipazioni non qualificate e per partecipazioni qualificate) da applicare sul valore della partecipazione e non sulla sola plusvalenza;
 - è possibile scomputare l'imposta sostitutiva versata con riferimento a precedenti rideterminazioni.

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

PRINCIPALI ASPETTI FISCALI DELLA CESSIONE DA PARTE DI HLD:

- 1) Dalla cessione delle partecipazioni possono emergere plusvalenze.
- 2) La tassazione delle plusvalenze varia a seconda che le partecipazioni cedute abbiano o meno i requisiti per godere del regime della *participation exemption* (PEX – art. 87 Tuir);

Part. PEX: tassazione del 5% delle plusvalenze realizzate con applicazione dell'aliquota IRES del 27,50%. Il carico fiscale è pari a: $5\% \times 27,50\% = 1,375\%$


Part. Non PEX: tassazione del 100% delle plusvalenze realizzate con applicazione dell'aliquota IRES del 27,50%

CONSIDERAZIONI:

- 1) Il costo fiscale delle partecipazioni non può essere rideterminato secondo le modalità indicate nell'ipotesi di cessione delle partecipazioni da parte di PF.
- 2) La liquidità realizzata da HLD in seguito alla cessione della partecipazione può, ad esempio:
 - essere reinvestita dalla stessa HLD;
 - essere utilizzata da HLD per rimborsare debiti anche verso i soci (nessuna tassazione);
 - essere utilizzata da HLD per distribuire dividendi alle PF (tassazione: 12,50%/20% su partecipazioni non qualificate; 21,38% (49,72% x 43%) su partecipazioni qualificate, ipotizzando l'applicazione dell'aliquota marginale più elevata).

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

1) Sottoscrizione del capitale sociale con eventuale sovrapprezzo (SEGUE)



Se la partecipazione è detenuta da PF ed è qualificata, i dividendi sono tassati nella misura del 49,72% con aliquota progressiva. Ipotizzando l'applicazione dell'aliquota marginale più elevata (43%), il carico fiscale sarebbe: $49,72\% \times 43\% = 21,38\%$.


Se la partecipazione è detenuta da PF ed è non qualificata, i dividendi sono soggetti a tassazione con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50% / 20% (rispettivamente per i dividendi percepiti fino al 31.12.2011 e per quelli percepiti dal 1.1.2012) sul 100% dell'ammontare percepito.

Se la partecipazione è detenuta da HLD, i dividendi sono tassati nella misura del 5% con l'aliquota IRES del 27,5%. Il carico fiscale è pari a: $5\% \times 27,50\% = 1,375\%$.

N.B. in alternativa o congiuntamente alle azioni, è possibile emettere strumenti finanziari partecipativi (con effetti fiscali analoghi).

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

2) Concessione di finanziamenti da parte dei soci



TASSAZIONE INTERESSI ATTIVI:


- se il finanziatore è PF → Applicazione di ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 12,50%/20% (rispettivamente per gli interessi esigibili entro il 31.12.2011 e a partire dal 1.01.2012) e successiva tassazione progressiva in dichiarazione.
- se il finanziatore è HLD → Nessuna ritenuta ma tassazione in dichiarazione con aliquota IRES del 27,5%.

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI:

- La società finanziata deduce gli interessi passivi ai fini IRES nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 TUIR.

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

3) Sottoscrizione di prestiti obbligazionari



TASSAZIONE INTERESSI ATTIVI MATURATI FINO AL 31.12.2011:

- se l'obbligazionista è PF → Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50% (prestiti obbligazionari di durata almeno pari a 18 mesi e tasso di rendimento effettivo non superiore al doppio del TUR per le obbligazioni quotate, ovvero non superiore al TUR aumentato di due terzi per le obbligazioni non quotate).
- se l'obbligazionista è HLD → Ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50% e tassazione in dichiarazione con aliquota IRES del 27,50%.

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

TASSAZIONE INTERESSI ATTIVI MATURATI DAL 1.1.2012:

- se l'obbligazionista è PF → Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20% indipendentemente dalla durata del prestito obbligazionario e dalla misura del tasso di rendimento.
- se l'obbligazionista è HLD → Ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% e tassazione in dichiarazione con aliquota IRES del 27,50%.

N.B. la modifica al regime di tassazione è stata introdotta dall'art. 2, co. 6, 9 e 13 della Manovra di Ferragosto, come modificata dall'art. 29, co. 3, del D.L. 216/2011 (cd. Decreto «Milleproroghe»)

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa


DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI (MATURATI PRIMA E DOPO IL 31.12.2011):

- La società finanziata deduce gli interessi passivi ai fini IRES nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 Tuir e di cui all'art. 3, co. 115, L. 549/1195 come modificato dalla Manovra di Ferragosto.

→ QUINDI fermi restando gli ordinari limiti di deducibilità di cui al citato art. 96 Tuir, gli interessi sulle obbligazioni emesse da società non quotate sono deducibili se il tasso di rendimento al momento dell'emissione non è superiore al doppio del TUR per le obbligazioni quotate, ovvero al TUR aumentato di due terzi per le obbligazioni non quotate.

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

4) Finanziamento bancario garantito da PF con depositi in denaro/titoli



TASSAZIONE DEGLI INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IN DENARO/TITOLI FINO AL 31.12.2011:

- Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 27% (depositi in denaro) ovvero del 12,50% (valori mobiliari e altri titoli diversi dalle azioni) e prelievo aggiuntivo del 20% (cd. ritenuta Prodi – art. 7, co. 1-4, D.L. 323/1996, conv. nella L. 425/1996).

TASSAZIONE DEGLI INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI IN DENARO/TITOLI DAL 1.1.2012:

- Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20% (depositi in denaro e titoli) e abolizione del prelievo aggiuntivo del 20% (Manovra di Ferragosto, art. 2, co. 25).

DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI:

- La società finanziata deduce gli interessi passivi ai fini IRES nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 TUIR.

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

Novità del D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto «Salva Italia») convertito nella L. 214/2011 – Aiuto alla crescita economica «ACE»

- L'art. 1 del Decreto «Salva Italia» ha introdotto l'ACE, un meccanismo che prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto dichiarato (mediante una variazione in diminuzione) un importo corrispondente al rendimento nozionale (pari al 3% per il primo triennio di applicazione della disposizione e da definire poi con successivo decreto) riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio nonché agli utili reinvestiti in riserve.
- La nuova disposizione decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 (quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, l'agevolazione potrà essere applicata già in Unico 2012).
- Possono beneficiare della detassazione menzionata le società di capitali residenti nel territorio dello stato, gli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello stato e aventi per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale, e gli enti commerciali e le società non residenti nel territorio dello stato limitatamente alle attività svolte nel territorio dello stato per mezzo di stabile organizzazione. Inoltre, potranno beneficiare dell'agevolazione (sulla base di quanto stabilito da apposito decreto) anche le persone fisiche e le società di persone in regime di contabilità ordinaria.

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell'impresa

Novità del D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto «Salva Italia») convertito nella L. 214/2011 – Aiuto alla crescita economica «ACE» (SEGUE)

- Il rendimento nozionale si applica alla variazione in aumento del capitale proprio, data dalla differenza positiva tra gli incrementi e i decrementi di capitale proprio:
 1. tra gli incrementi rientrano i conferimenti in denaro (che rilevano dalla data di versamento) e gli utili accantonati a riserva (che rilevano dall'inizio del periodo d'imposta di formazione delle riserve), fatta eccezione per quelli destinati alle riserve non disponibili;
 2. tra i decrementi (che rilevano dall'inizio del periodo d'imposta in cui si sono verificati) si considerano le attribuzioni a qualsiasi titolo ai soci, gli acquisti di partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende o rami di aziende.
- La norma richiede l'emanazione di disposizioni attuative.

ESEMPIO:

- In data 1.01.2011 la società XY S.p.A. ha avuto un incremento di capitale proprio a fronte di un versamento soci in conto capitale per Euro 500.000.
- Il rendimento nozionale fissato per il primo triennio di applicazione della disposizione è il 3%.
- In Unico 2012 XY S.p.A. potrà effettuare una variazione in diminuzione pari a Euro 500.000 * 3% = Euro 15.000; il risparmio fiscale sarà di Euro 15.000 * 27,5% = Euro 4.125.